REPUBBLICA ITALIANA REP.	
PROVINCIA DI PISTOIA	
Contratto di appalto per i lavori di "Riqualificazione della S.P. 1 interna al	
territorio del Comune di Agliana".	
L'anno duemila, il giorno () del mese di	
, in una sala degli uffici dell'Amministrazione Provinciale di	
Pistoia, piazza S. Leone n .1, secondo piano.	
Avanti a me, Segretario della Provincia di Pistoia,	
autorizzato a rogare nell'interesse della Provincia gli atti in forma pubblica	
amministrativa, si sono costituiti i Signori:	
- ing. nato a il , nella sua qualità di Dirigente del	
Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia, il quale interviene nel presente	
 atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Amministrazione	
Provinciale avente sede a Pistoia Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), ai	
 sensi dell'art. 71 del vigente Statuto Provinciale ed in esecuzione della	
determinazione n. del ,	
- nato a il domiciliato per la carica come	
appresso, in qualità di della impresa avente sede	
legale in via n. (Codice Fiscale e Numero di	
Iscrizione al Registro delle Imprese di) con capitale	
sociale di € in seguito per brevità indicata come "appaltatore".	
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io	
Segretario rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il	
presente atto mediante il quale, premesso:	

- che con determinazione dirigenziale n. del , è stato	
approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di "Riqualificazione della	
S.P. 1 interna al territorio del Comune di Agliana" per l'importo totale	
previsto di € oltre IVA , di cui € per importo	
a base di gara ed € per oneri relativi ai costi per la	
sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo	
progetto allegato al citato provvedimento;	
- che in seguito a pubblico incanto, il/i cui verbale/i di gara è/sono stato/i	
approvato/i con determinazione dirigenziale n. del , i lavori sono stati	
aggiudicati all'impresa per il prezzo complessivo di €	
oltre Iva, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta a	
ribasso percentuale importo dei lavori posto a base di gara	
- che con lo stesso provvedimento il Dirigente ha adottato la determinazione a	
 contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,	
 - che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del	
procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71 co. 3	
 D.P.R. 554/99, il verbale acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con il	
n° dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono	
 l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.	
- che è stata acquisita agli atti dell'ente appaltante il certificato camerale	
contenente il nulla osta antimafia.	
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e	
stipulano quanto segue:	
Art.1. Oggetto del contratto	
La Provincia concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	

l'appalto dei lavori di "Riqualificazione della S.P. 1 interna al territorio del	
Comune di Agliana".	
L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
 contratto.	
Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto	
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti	
 e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti	
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a	
 formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura,:	
a) il capitolato speciale d'appalto;	
b) gli elaborati grafici progettuali;	
c) l'elenco dei prezzi unitari;	
d) i piani di sicurezza previsti dall'art. 31 L. 109/94;	
e) il cronoprogramma	
Relativamente ai documenti di cui ai sopracitati punti a). b), c), d), e), si	
evidenzia come gli stessi sono stati sottoscritti dalle Parti e depositati	
nell'Archivio Provinciale, dopo essere stati protocollati al numero;	
Art.3. Ammontare del contratto.	
L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € al netto	
del ribasso d'asta del%, compresi gli oneri per la sicurezza pari a	
€e al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva	
la liquidazione finale.	
- Il contratto è stipulato interamente " <u>a corpo</u> " ai sensi dell'articolo 21	
comma 1 lett. b) della L. 109/94, per cui l'importo contrattuale resta fisso e	

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti	
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla	
 quantità e alla qualità di detti lavori;	
Art.4. Invariabilità del corrispettivo	
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione	
previsti ai commi 4 bis e ss. dell'art. 26 della L. 109/1994, così come	
modificato dall'art. 1 co. 550 della L. 30-12-2004 n° 311.	
Art.5. Pagamenti	
La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di	
cui all'art. 3 del Capitolato Generale (DM n. 145/2000) saranno comunicate	
dall'impresa al Servizio Ragioneria della Provincia. In difetto di tale	
indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000.	
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 (convertito in legge, con	
modificazioni, con 1. 28 maggio 1997, n. 140) non è dovuta alcuna	
anticipazione.	
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello	
stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a €250.000,00,	
fatta salva l'applicabilità dell'art. 114 co. 3 D.P.R. 554/99 e comunque per un	
importo complessivo non superiore alla copertura finanziaria riferita ai lavori	
dedotti nel presente contratto per l'esercizio finanziario di riferimento.	
Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà	
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà	
disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte	
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 205, co. 2, del DPR 554/99.	

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono	
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo	
comma, del codice civile.	
Art. 6. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore	
L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4- 5- 6- 7- 8-	
del Capitolato Generale D.M. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che	
formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare	
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di	
lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi	
territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e	
contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e	
antinfortunistici.	
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente	
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura	
industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da	
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.	
L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione	
appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali	
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
nell'ambito del subappalto.	
Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al	
presente articolo e del seguente art. 7, l'appaltatore deve dotare di tessera di	
riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.	
Infine, l'appaltatore accetta che le comunicazioni scritte del Direttore dei	
Lavori o del Responsabile del Procedimento siano effettuate tramite fax al	
*	

numero già comunicato in sede di gara.	
Inoltre, con riferimento alla specifica natura del presente appalto, l'esecuzione	
dei lavori a carico dell'appaltatore è subordinata alla piena ed incondizionata	
 osservanza delle condizioni contenute nel presente atto e nel Capitolato	
Speciale d'Appalto.	
 Art. 7. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza	
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui	
all'art. 3 del D.Lgs 626/1994 con particolare riguardo agli adempimenti	
previsti dal D.Lgs 494/1996; l'appaltatore resta responsabile anche delle	
inadempienze dei subappaltatori	
In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle	
relative somme non saranno effettuati.	
Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate,	
previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto.	
Art. 8. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di	
esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori	
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 549 (cinquecento	
quaranta nove giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale	
di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del	
D.P.R. 554/99, dall'ultimo dei verbali di consegna.	
L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più	
opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a	
giudizio della direzione lavori., ciò non riesca pregiudizievole alla buona	
riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.	

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire	
l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di	
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più	
conveniente.	
Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto	
 disposto dal D.P.R. 554/99 e dal D.M 145/2000;	
Art. 9. Penali	
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,	
 verrà applicata una penale corrispondente di €500,00 (v. l'art. 117 co. 3 d.p.r.	
 554) per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale. La	
penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie	
temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.	
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della	
 penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il	
responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la	
 risoluzione del contratto.	
Art.10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria	
 (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 30 co. 2 L. 109/94 e art. 101 DPR	
554/99, mediante "polizza assicurativa" /ovvero/ "fideiussione bancaria"	
numeroin datarilasciata dalla	
società/dall'Istitutoagenzia /filiale	
di per l'importo di €	
pari al% dell'importo del presente contratto, usufruendo dei benefici	

di cui all'art. 8 co. 11 quater della L. 109/94.	
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto	
alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di "collaudo	
provvisorio" o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data	
 di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata	
secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 2 della L. 109/1994.	
Art.11. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione	
L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai	
sensi dell'art. 30, comma 3, L. 109/94, e art. 103 DPR n. 554 un'assicurazione	
per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla	
 stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza numero	
in data	
rilasciata dalla società/dall'Istitutoagenzia/filiale	
dicon i massimali previsti nel bando di gara.	
Art. 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	
Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione	
dei lavori qualora i lavori siano soggetti al collaudo. L'ultimazione dei lavori	
dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di	
attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.	
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori	
avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere	
provvisorio .	
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio della Provincia	

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad	
approvazione.	
 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
 risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo, trascorsi due	
 anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà	
della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere	
ultimate.	
Art. 13. Subappalto	
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione	
della Provincia e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i	
lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono	
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità	
previste dalla legge.	
La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi	
dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/90.	
Art.14. Controversie	
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il	
Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione	
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito	
l'appaltatore, formula alla Provincia, entro novanta giorni dalla apposizione	
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale	

l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.	
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la	
materia del contendere;	
 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle	
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma	
1, saranno deferite al giudice del luogo ove il contratto è stipulato. E' esclusa	
pertanto la clausola arbitrale.	
Art. 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme	
contenute di cui alla L. 109/94, al DPR n. 554/99 e al DM 145/2000.	
Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale	
Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa	
sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.	
Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72	
(riguardante l'IVA) ed al D.P.R. 131/86 (riguardante l'imposta di	
registrazione) e successive modifiche ed integrazioni: e pertanto si chiede che	
la registrazione avvenga a tassa fissa.	
Art. 17. Domicilio dell'appaltatore	
A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il	
proprio domicilio in Pistoia, Piazza S. Leone, n. 1, nella sede	
dell'Amministrazione provinciale;	
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	

E richiesto io Segretario della Provincia di Pistoia ho ricevuto il presente atto	
del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro	
 volontà (dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono	
visione e ne confermano l'esattezza).	
Dopo di che, il contratto viene firmato dalle Parti contraenti e da me	
Segretario rogante.	
Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia in foglidi	
carta bollata occupapagine intere e parte della fino qui.	
LA PROVINCIA DI PISTOIA,	
L'APPALTATORE,	
IL SEGRETARIO PROVINCIALE,	